



<COVID-19> MARCHE: CHIARIMENTO SUI TRASPORTI DI SALMA A CASSA APERTA

Sempre in tema di trasporti funebri a cassa aperta, anche la Regione Marche ha fornito una articolata risposta che, in sostanza, non si discosta da alcune risposte giunte recentemente da altre Regioni.

La questione principale è la possibilità o meno di poter escludere il decesso per COVID 19 o poter escludere categoricamente una possibile contrazione del virus in vita: in assenza di specifiche certezze in merito, il trasporto a cassa aperta non è consentito (almeno fino ad un mese dopo il termine dell'emergenza sanitaria).

Nei dettagli della risposta fornita dalla Regione Marche emergono interessanti argomentazioni in ordine ai casi di conclamata o sospetta presenza COVID19:

- In questa fase **resta sospeso il trasporto della salma "a bara aperta" solo nei casi di decessi per COVID-19** o per **sospetto** COVID-19, o nel caso in cui questa patologia non possa esclusa, come indicato nella circolare del Ministero della Salute n. 15280/20 del 2 maggio 2020;
- La **presenza conclamata di malattia infettiva SARS-COVID-2** in un defunto è quando si sia in presenza di conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso laboratorio di riferimento nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratori Regionali di Riferimento, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. Quindi si intende la diagnosi di positività al tampone diagnostico effettuata in uno dei laboratori regionali validati;
- Il **sospetto di presenza di malattia infettiva SARS-COVID-2** per un defunto è quando la persona in vita ha manifestato segni e sintomi clinici corrispondenti, ovvero presentava infezione respiratoria acuta e senza un'altra eziologia che spiegasse pienamente la presentazione clinica e storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale durante i 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi, oppure una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di SARS-COVID-2 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi, oppure ancora, infezione respiratoria acuta grave per la quale sia richiesto il ricovero ospedaliero (SARI) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica. La definizione si basa quindi prevalentemente su criteri clinici ed epidemiologici;
- la **valutazione residuale** rispetto ai due criteri sopra riportati di quando si possa escludere nel defunto l'infezione da COVID-19 è lasciata al medico intervenuto.
- In caso di conclamata presenza di COVID-19, una volta accertata la positività iniziale, questa può essere esclusa solo con il criterio di guarigione, ossia con due tamponi negativi eseguiti a distanza di 24 ore uno dall'altro. Altre situazioni (ad es. persona defunta senza esecuzione di tampone per la negatività, persona defunta dopo il solo primo tampone negativo) rientrano tra i casi di sospetta presenza di COVID-19.

La suddetta nota della Regione Marche è scaricabile dal sito FENIOF a questo indirizzo:

<http://www.feniof.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/Marche-Risposta-quesito-trasporti-a-cassa-aperta-luglio-2020.pdf>